

IL DIPLOMA DEGLI ITP NON È ABILITANTE, LA CONFERMA ARRIVA DALL'EUROPA

di **Ultime Notizie** - giugno 10, 2017



Più volte abbiamo precisato che il diploma dei docenti di Laboratorio ITP non è abilitante e che non è paragonabile alla questione dei diplomati magistrale. Tuttavia si legge spesso di proposte di ricorsi che garantiscono vittorie facili, vittorie che non arrivano e che con dispiacere ci tocca prendere atto che probabilmente non arriveranno mai. La parola fine probabilmente l' ha messa l'Europa che "rileva l'insussistenza dei presupposti giuridici per l'applicazione della Direttiva 2005/36/CE alla richiesta di riconoscimento del valore abilitante ai fini dell'insegnamento, del diploma di scuola superiore per **ITP**. Non si può infatti procedere al riconoscimento, in Italia, di titoli rilasciati dallo stesso Stato italiano. Pertanto gli ITP possono partecipare anche senza abilitazione al concorso scuola docenti 2016 grazie alle pronunce del TAR del Lazio, perché non hanno mai avuto percorsi abilitanti ordinari." A comunicarlo è il sindacato **SAESE** da sempre in prima linea in difesa degli ITP e del riconoscimento del titolo abilitante, lo ha fatto con un documento ufficiale.

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 0204/2016, presentata da Francesco Orbitello, cittadino italiano, sul riconoscimento del suo diploma italiano in un altro Stato membro

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede se il diploma ITP (insegnante tecnico pratico) conseguito in Italia sia una qualifica sufficiente per l'abilitazione all'insegnamento in un altro Stato membro dell'Unione, ai sensi della direttiva 2005/36/UE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Il firmatario precisa che la questione riguarda coloro che hanno seguito una formazione tecnica o professionale in Italia e possono essere inclusi in un elenco di candidati per uno studio comparativo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'8 luglio 2016. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 novembre 2016

Per rispondere al quesito del firmatario, occorre determinare se l'accesso alla professione di insegnante è regolamentato o meno e, qualora lo fosse, se la qualifica in suo possesso può essere accettata, il che dipende dalla legislazione dello Stato membro ospitante.

In Italia la professione di insegnante è disciplinata dalla direttiva 2005/36/CE. Ciò significa che è necessaria una determinata qualifica per accedere alla professione di insegnante o per esercitarla. Di conseguenza, è possibile distinguere tra i seguenti casi:

a) il richiedente è considerato un insegnante pienamente qualificato dalle autorità italiane e desidera esercitare tale attività in un paese in cui la professione di insegnante è regolamentata. In tal caso, il richiedente beneficerà del sistema di riconoscimento generale previsto dalla revisione della direttiva 2005/36/CE. Le autorità dello Stato membro ospitante dovranno

CM\1111769IT.docx

PE595.556v01-00

decidere entro quattro mesi se consentire al richiedente di accedere alla professione di insegnante, sulla base di un attestato di competenza fornito dalle autorità italiane. Le autorità dello Stato membro ospitante riconosceranno a tutti gli effetti la qualifica del richiedente o, in caso di differenze sostanziali tra i requisiti formativi richiesti e quelli italiani, offriranno una serie di provvedimenti di compensazione al titolare del diploma, consistenti in un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale;

b) il richiedente non è considerato un insegnante pienamente qualificato dalle autorità italiane e desidera esercitare tale attività in un paese in cui la professione di insegnante è regolamentata. In tal caso, si applica la direttiva 2005/36/CE. Tale situazione sarà tuttavia disciplinata dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dell'articolo 45 sulla libera circolazione delle persone, laddove il richiedente riceva un salario (si veda, tra l'altro, la motivazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause *Vlassopoulou* C-340/89 e *Morgenbesser* C-313/01). La direttiva si applica per analogia. Il diploma ITP nonché l'esperienza professionale dovrebbero essere tenuti in considerazione. Tuttavia, l'esatto valore da attribuire alla qualifica sarà determinato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante (si veda la giurisprudenza europea *Brouillard* C-298/14 e *Vandorou* C-422/09). In tal modo il richiedente può dimostrare di possedere le conoscenze mancanti o, qualora le informazioni fornite dal richiedente fossero ritenute insufficienti, questi dovrà colmare le differenze sostanziali, e le autorità dello Stato membro dovrebbero proporre provvedimenti di compensazione;

c) il richiedente, titolare di una qualifica ITP, desidera esercitare l'attività in un paese in cui la professione di insegnante non è regolamentata. In tal caso, l'accesso alla professione non è di norma soggetto a restrizioni e spetterà all'eventuale datore di lavoro decidere. È tuttavia necessario rispettare i principi in materia di libertà di circolazione delle persone quali sanciti dai trattati europei.

Conclusioni

Per informazioni più dettagliate, si invita il firmatario a rivolgersi al punto di contatto nazionale (ad esempio il centro di assistenza) del paese in cui intende trasferirsi. L'elenco dei centri di assistenza è disponibile alla seguente pagina web:
http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals_it.

Ultime Notizie

<https://www.informazioneScuola.it>

InformazioneScuola, le Ultime Notizie in un click. A differenza di altri non abbiamo sponsor di nessun tipo e nemmeno padri.



Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*Nome

*Email

Sito web

feqRJJCsNzQg

*** Copy This Password ***

*** Type Or Paste Password Here ***

Commento

You may use these [HTML](#) tags and attributes: <abbr title=""> <acronym title=""> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <i> <q cite=""> <s> <strike>

COMMENTO ALL'ARTICOLO

Moderazione dei commenti attiva. Il tuo commento non apparirà immediatamente.